



ORIGINALE

COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

C.C. N. 27 del 29-09-2017

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

FIOCCO DIONISIO	P	BUSINAROLO SAMUEL	P
GUERRA UMBERTO	P	SPIGOLON ANDREA	P
TEMPORIN GUIDO	P	ROMANATO CARMEN	P
TARGA BERTILLA	P	BORTOLATO ANDREA	P
DESTRO MARIKA	P	GAMBALONGA CLAUDIO	P
MIAZZI MAURILIA	P		

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signor FIOCCO DIONISIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

MIAZZI MAURILIA

BUSINAROLO SAMUEL
BORTOLATO ANDREA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

ATTESO che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

DATO ATTO che secondo il predetto comma 612, il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con deliberazione n. 13 del 29/04/2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute con la relativa relazione;

RICORDATO che in data 31/03/2016, il Sindaco ha predisposto la relazione sui risultati conseguiti e che è stata recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 13/04/2016 e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente;

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del dlgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSIDERATO, inoltre, che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSTATATO che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che, nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del d.lgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio*

2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);

DATO ATTO che sono oggetto della rilevazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, solo società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, conseguentemente, l'ambito di definizione dei soggetti cui applicare la revisione straordinaria sono identificabili nelle seguenti società:

- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società consortili a responsabilità limitata
- Società cooperative a responsabilità limitata;

VERIFICATO che sono escluse dalla ricognizione di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 i consorzi di servizi di enti locali laddove l'ambito di applicazione della ricognizione "*non opera in relazione alle quote dei consorzi disciplinati dall'art. 2602 cod. civ. che siano possedute da enti locali*" (Corte conti Veneto n. 205/2015) e, dunque, oggetto del piano di razionalizzazione riguarda esclusivamente le società anche consortili così come definite dall'art. 2 comma 1, lett. l), m), n), o) e p);

VISTA la delibera della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 19/2017 che, nel fornire le proprie linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, rileva la necessità da parte delle amministrazioni pubbliche di definire il perimetro delle società indirette con riferimento all'art. 2, comma 1, lett g) (<partecipazione indiretta>: la partecipazione in una società detenuta da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica);

RILEVATO che, con la delibera sopra citata la Corte dei Conti specifica che benché la disciplina del D.Lgs. n. 175/2016 sia intitolata “riordino delle partecipazioni societarie”, *contiene un implicito riferimento alle norme dell’art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali;*

PRESO ATTO che il presupposto per l’applicazione del disciplina del testo unico alle partecipazioni indirette così come definite dall’art. 2, comma 1 lett. g) è l’esistenza di una situazione di controllo così come previsto e definito dall’art. 2359 c.c.;

RITENUTO, per contro, di assumere un’interpretazione estensiva e sistematica dell’art. 2, comma 1 lett. g) con l’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 dando conto nella ricognizione anche delle partecipazioni indirette detenute dall’Ente pur in assenza di una situazione di controllo come definita dall’art. 2359 c.c.;

OSSERVATO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, deve essere predisposto il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che l'unica società a partecipazione diretta del Comune di Sant'Urbano è il Centro Veneto Servizi S.p.a. che risulta configurabile come "società quotata" ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015 (giusta nota prot. n. 6305 del 20/09/2017 del Centro Veneto Servizi S.r.l. in atti al protocollo comunale);

RILEVATO che l'art. 1, comma 5 citato dispone l'applicazione del decreto legislativo 175/2016 alle società quotate *"solo se espressamente previsto"* mentre l'art. 27 comma 5 dispone la non applicazione del medesimo decreto *"alle società in partecipazione che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari"*;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che, stante l’incertezza interpretativa, esprime dati ulteriori rispetto all’ambito di applicazione del testo unico sulle partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro, sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 è obbligatorio unicamente nell'ipotesi di "proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" e dunque in caso di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016;

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile dell'Area economico finanziaria ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019;

SI PROPONE

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Sant'Urbano, alla data del 23 settembre 2016, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di allegare** altresì il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 3) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione alla società partecipata del Comune;
- 5) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il **Sindaco-Presidente** illustra la proposta di deliberazione evidenziando che la Corte dei conti ha emanato le linee guida alle quali il Comune si è attenuto nella ricognizione straordinaria ed, in particolare, dà lettura dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 ove vengono contemplati i casi in cui è possibile mantenere le partecipazioni pubbliche. Illustra le ragioni che giustificano l'esclusione dall'ambito della ricognizione dei consorzi (per il Comune di Sant'Urbano si tratta del Consorzio Valgrande e Consorzio Biblioteche) e delle società quotate tra le quali rientrerebbe Centro Veneto Servizi Spa che si è ritenuto, per prudenza, di inserire comunque nel piano. Viene data lettura delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Sant'Urbano per il tramite del Centro Veneto Servizi e della parte dispositiva della proposta di deliberazione.

Interviene la consigliera Romanato Carmen chiedendo se per "società indirette" si intendono le società che rientrano nel perimetro del consolidamento e come mai non è stata evidenziata la fusione tra il Centro Veneto Servizi e Polesine Acque.

Il segretario comunale specifica che il concetto di "consolidamento" e "società indirette" non coincidono, infatti, il perimetro del consolidamento è previsto per partecipazioni superiori all'1% mentre la definizione di "società indirette" contenuta nel testo unico delle partecipazioni fa rinvio al concetto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, dunque, al possesso della maggioranza dei voti ovvero un numero di voti o patti idonei ad incidere sulle scelte societarie. La fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque non è stata rilevata nella proposta di deliberazione perché la ricognizione è effettuata con riferimento alla data del 23 settembre 2016 e, a quella data, la fusione tra le due società non era ancora avvenuta.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

VISTI i parere favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti espressi che ottiene **VOTI FAVOREVOLI N. 8 – ASTENUTI N. 3** (Romanato Carmen, Bortolato Andrea e Gambalonga Claudio) su n. 11 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente,

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione, ne integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata votazione che ottiene **VOTI FAVOREVOLI N. 8 – ASTENUTI N. 3** (Romanato Carmen, Bortolato Andrea e Gambalonga Claudio) su n. 11 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FIOCCO DIONISIO

Il Segretario Comunale
RAVAZZOLO MIRIAM

Reg. P. A. n. _____

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2017 al
10-11-2017 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 26-10-2017

Il Responsabile di Segreteria
Lorenzetto Zeno

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì _____

Il Responsabile di Segreteria
Lorenzetto Zeno